CAMERA DEI DEPUTATI N. 1840-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **GALLI LUIGI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 giugno 1980 (Stampato n. 558)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO « AD INTERIM » DEGLI AFFARI ESTERI
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(PRETI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(EVANGELISTI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ALTISSIMO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1980

—

Approvazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame, intende recepire nel nostro ordinamento interno il nuovo Regolamento sanitario internazionale, adottato dall'OMS a Boston nel giugno 1969 e modificato nel 1973, che sostituisce integralmente il precedente regolamento del 1951.

Il nuovo atto ha il duplice scopo di assicurare il massimo di sicurezza contro la propagazione delle malattie, e, nel contempo, di ridurre al minimo gli intralci al traffico internazionale, con una notevole semplificazione di procedure.

Il regolamento consta di 107 articoli, suddivisi in 9 titoli, il cui contenuto brevemente si riassume:

il titolo I concerne le definizioni usate nell'articolo;

il titolo II tratta dei rapporti che intercorrono tra l'OMS e ciascuno Stato aderente all'Organizzazione. In particolare, stabilisce le modalità ed i relativi obblighi di denuncia delle malattie quarantenarie ed il tempo (24 ore) entro il quale effettuare la denuncia, l'obbligo, per ciascuno Stato, di fornire informazioni in caso di epidemia e di predisporre misure nei confronti delle persone provenienti dalle zone infette;

il titolo III indica l'Organizzazione e le attrezzature medico-sanitarie di cui ogni Paese deve disporre nei porti ed aeroporti, nonché le condizioni per la classificazione come « aeroporto sanitario »;

il titolo IV concerne le misure sanitarie da adottare alla partenza, durante il viaggio ed all'arrivo;

il titolo V disciplina le disposizioni relative alle quattro malattie quarantenarie;

i titoli VI e VII stabiliscono rispettivamente quali documenti siano necessari per permettere la sede di una nave e quali le prestazioni sanitarie soggette a compenso;

il titolo VIII detta alcune disposizioni particolari relative alle operazioni di disinfestazione ed alla distruzione di insetti vettori di malattie;

il titolo IX infine concerne alcune norme finali e le modalità di intervento dei singoli Stati nei confronti dell'OMS.

Giova ricordare che il trattato è stato approvato all'unanimità dal Senato e che la Commissione Sanità della Camera direttamente interessata all'intera normativa, ha espresso parere favorevole. Del pari, all'unanimità si è pronunciata in senso favorevole la Commissione esteri, pur non tacendo il ritardo con cui il Regolamento è stato presentato al Parlamento, particolarmente spiacevole in quanto si dovrà provvedere ad una sua modifica imposta dall'avvenuta eradicazione del vaiolo. A nome della Commissione esteri, il relatore confida in una rapida approvazione del disegno di legge.

GALLI LUIGI, *Relatore.*

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
È approvato il Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 nel corso rispettivamente della ventiduesima e ventiseiesima Assemblea mondiale della sanità.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 di cui all'articolo precedente.	*Identico.*